

**FISCALITÀ INTERNAZIONALE****ITALIA: AGENTI DI SOCIETÀ ESTERE E STABILE ORGANIZZAZIONE**

L'uso di agenti all'estero è frequente. Ci possono essere differenze di diritto tra la legge nazionale e quella estera - spesso rilevanti in sede di contenzioso o risoluzione di rapporto - e non va dimenticato l'aspetto che l'agente può costituire stabile organizzazione, con tutte le conseguenze del caso. Un primo orientamento è fornito dalla convenzione contro le doppie imposizioni (che spesso recepisce il modello OCSE) e dalla normativa interna, ove definisca la stabile organizzazione. Il discrimine è normalmente se l'agente abbia o meno il potere di concludere contratti in nome della società rappresentata. È opportuno anche l'esame della giurisprudenza che - almeno in Italia - è giunta a volte a conclusioni restrittive, per cui un agente è stato qualificato come "agente dipendente" (che integra stabile organizzazione) anche se abbia solo partecipato a trattative o scelto clausole contrattuali. Si ricorre spesso alla figura dell'"agente indipendente", che può anche concludere affari, ma è indipendente economicamente, cioè non è pervaso di controlli della casa madre, ha più committenti, ha una struttura e capacità professionale specifica e, soprattutto, corre il rischio di subire perdite o beneficiare di utili. Clausole contrattuali tese a garantire la copertura dei costi all'agente possono inficiare il concetto di indipendenza.



M. Rubini

**STUDIO RUBINI & PARTNERS** Dr. Marco Rubini | [studiorubini@studiorubini.it](mailto:studiorubini@studiorubini.it)  
Associazione professionale tra dottori commercialisti

PAGINA  
**13****ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI****ITALIA: LE PARTI CONTRAENTI RIMANGONO RESPONSABILI PER L'IMPOSTA DI REGISTRO NON PAGATA DAL NOTAIO**

Con la sentenza n. 5016 depositata il 12/03/2015, la Cassazione ribadisce che anche nel caso di imposte autoliquidate dal notaio a seguito di registrazione telematica secondo la procedura del D.Lgs. 463/97, rimane la responsabilità solidale delle parti contraenti per l'imposta di Registro ai sensi dell'art. 57 del DPR 131/1986.

Viene quindi sconfessata la tesi secondo la quale nella registrazione telematica il notaio sarebbe titolare di una sorta di obbligazione autonoma nei confronti del Fisco in base alla procedura descritta dal D.Lgs. 463/97.

Va evidenziato che la suddetta responsabilità solidale di cui al citato art. 57 non si estende anche alle sanzioni. Pertanto, è ragionevole attendersi che nei casi di registrazione degli atti per via telematica, le sanzioni restino soltanto in capo al notaio che, in forza della suddetta procedura ex D.Lgs 463/1997, è responsabile della corretta determinazione e del corretto versamento dell'imposta.



M. Petrucci



PG&amp;Partners

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |  
[marco.petrucci@pgpartners.it](mailto:marco.petrucci@pgpartners.it)